



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TURCO, Barbara FLORIDIA, PATUANELLI e CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2023

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della XVIII legislatura la VI Commissione Finanze della Camera e la 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato hanno deliberato una vasta indagine conoscitiva preordinata alla riforma fiscale, per raccogliere le istanze dei diversi portatori di interessi e approfondire le principali questioni aperte. A conclusione dell'indagine, è stato deliberato un documento conclusivo i cui contenuti, sono stati in parte ripresi dal disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale approvato dal Consiglio dei ministri. A seguito della conclusione anticipata della legislatura, esso non ha concluso il suo *iter* parlamentare.

Già nel corso del governo Conte II l'esigenza di riformare il sistema fiscale, in particolare l'imposta delle persone fisiche, aveva avuto particolare e concreto riscontro con lo stanziamento di 8 e 7 miliardi per gli anni 2022 e 2023.

Il disegno di legge in esame riprende parte dei contenuti già istruiti nel corso della passata legislatura, con diverse modifiche, correzioni e integrazioni necessarie anche alla luce del mutato contesto economico-sociale.

L'attuale sistema tributario, costruito nelle sue fondamenta negli anni '70 del secolo scorso, è caratterizzato sempre più da una base imponibile sempre più ristretta, da una grande quantità di redditi evasi o erosi e, soprattutto, da una pressione fiscale che continua, anche in un confronto internazionale, a concentrarsi in maniera significativa sui fattori produttivi, in particolare redditi da lavoro dipendente e d'impresa, finendo così per limitare la produttività e la competitività dello stesso sistema economico.

Tra le principali imposte, certamente quella sulle persone fisiche, basata sul principio della progressività, garantisce il maggiore gettito fiscale, quasi 200 miliardi l'anno, con un peso sul Pil attorno al 10 per cento.

In particolare, in Italia, l'imposta personale sul reddito conta 41 milioni di contribuenti e si basa principalmente sul reddito dei lavoratori dipendenti e assimilati, che costituisce circa l'80 per cento della base imponibile complessiva e da cui si genera mediamente il 55 per cento del totale dell'imposta.

Nell'ultimo ventennio, la base imponibile dell'imposta personale si è notevolmente svuotata dei redditi da patrimoni, reali o finanziari, perdendo così progressivamente il suo ruolo redistributivo, per l'esclusione oppure, in alcuni casi, per il trasferimento di questi ad altra imposizione di tipo proporzionale. Ciò è avvenuto, *in primis*, per i redditi da capitale delle persone fisiche (dal 1974); per le rendite delle abitazioni di residenza (dal 2000); per la quasi totalità dei redditi dei fabbricati tenuti a disposizione (dal 2012); per i canoni di locazione di abitazioni locate (dal 2011), per parti di reddito da lavoro dipendente erogate come premio di risultato ai lavoratori dipendenti privati, in base ad accordi aziendali (dal 2008). Inoltre, sono state introdotte forme di esenzione da imposte per parti di reddito derivanti dall'utilizzazione economica delle opere d'ingegno e dei diritti d'autore (dal 2008); sono stati assoggettati a imposta sostitutiva i redditi da lavoro autonomo derivanti da ricavi inferiori a un determinato ammontare (dal 2008 con il regime dei contribuenti minimi, poi esteso, di fatto, dal 2019 con la cosiddetta

flat tax degli autonomi), i redditi derivanti dalle ripetizioni private erogate da docenti (dal 2019).

L'allargamento della tassa piatta (*flat tax*) e l'introduzione di quella incrementale sul reddito stanno contribuendo a erodere ulteriormente la base imponibile dell'imposta personale, indirizzando alcuni lavoratori verso forme di lavoro autonomo o di microimprese individuali fiscalmente più vantaggiose rispetto al lavoro dipendente, con la conseguenza di aumentare le distorsioni d'imposizione tra i diversi regimi fiscali, di penalizzare i redditi poveri, di favorire la precarietà e fenomeni evasivi o elusivi e, soprattutto, di indebolire il complesso sistema di sicurezza sociale.

Altro aspetto caratterizzante l'attuale sistema tributario è l'aliquota media non particolarmente elevata sui consumi, basata sul principio keynesiano della necessità di sostenere la domanda, e dove però la presenza di molte aliquote ridotte valide per tutti i contribuenti, anche con redditi medio-alti, ne riduce di molto il gettito fiscale potenziale.

Il sistema fiscale, inoltre, presenta varie forme di evasione e di lavoro nero, che si stima superi ogni anno oltre 100 miliardi di euro, ovvero poco meno di un quarto del gettito teorico complessivo (rif. DEF 2023). Da ciò seguono altre distorsioni nel sistema produttivo e inevitabili conseguenze sulla concorrenza e sulla progressività del sistema tributario, sull'equità e sull'intero sistema economico-sociale.

Per tutte queste ed altre ragioni, l'attuale sistema fiscale non è solo oppressivo e particolarmente penalizzante nei confronti del lavoro e delle imprese, ma è anche inefficiente e iniquo, come è dimostrato dall'andamento delle attuali aliquote marginali dell'imposta personale al variare del reddito e dall'effetto delle detrazioni sulle aliquote marginali decrescenti al crescere dell'imponibile, soprattutto per quella fascia dei redditi medi.

La presente proposta di riforma, pertanto, si prefigge innanzitutto di razionalizzare il ruolo redistributivo e progressivo dell'imposta personale per una fiscalità più equa basata su quattro principi essenziali: innalzare la *no tax area*, per garantire a tutti un minimo vitale inviolabile; ampliare la base imponibile per evitare di sottoporre a progressività quasi esclusivamente i redditi da lavoro, d'impresa e da pensione, riducendo l'applicazione della *flat tax*, di regimi cedolari o sostitutivi di tassazione e includendo anche diverse imposte indirette; aumentare la progressività estesa ai redditi alti, in modo da aumentare lievemente il gettito fiscale dei più ricchi; tassare gli extraprofiti cosiddetti straordinari ed eccezionali, non legati all'attività ordinaria dell'impresa ma a stati d'emergenza, oppure a speculazioni finanziarie o allo sfruttamento gratuito di *asset* intangibili, soprattutto nel settore digitale e del *web*.

Allo stesso tempo, si intende stimolare la crescita, l'innovazione e il lavoro introducendo, da una parte, una tassazione più favorevole e forme di incentivazione fiscale sugli investimenti orientati all'aumento della produttività e della competitività, dall'altra, riducendo il cuneo fiscale, tassando meno il lavoro, soprattutto giovanile e femminile, così come diminuendo il costo relativo per le imprese.

Ulteriori aspetti cardine della proposta legislativa sono il contrasto all'evasione fiscale e la revisione del rapporto tra Amministrazione fiscale e contribuente, dove certezza del diritto, semplificazione, reciprocità dei rapporti e digitalizzazione possono generare un miglior rapporto di fiducia e, quindi, produrre minori oneri per i contribuenti, ridurre l'economia sommersa e facilitare, allo stesso tempo, anche gli investimenti esteri nel nostro Paese.

Con la premessa di tali principi, l'articolo 1, delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della

legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa, disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo e il meccanismo di slittamento del termine di delega, stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare, nonché fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.

In particolare la riforma del fisco in esame è volta a preservare la centralità dello Stato, garantendo la progressività del sistema tributario e il rispetto del principio di equità fiscale, sviluppando strategie basate sulla progressività dell'imposizione, sul riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette, tutelando maggiormente i redditi di lavoro e il risparmio.

La delega così delineata mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: tutela delle fasce deboli, attraverso aree di esenzione fiscale per i soggetti più fragili; redistribuzione della ricchezza, tramite misure a sostegno dei salari più bassi; sviluppo socio-sostenibile, garantendo forme di detassazione per le imprese che assumono percettori di misure di sostegno al reddito, giovani, nonché investano a sostegno delle energie rinnovabili e della transizione tecnologica.

In tema di evasione ed elusione fiscale, la delega, in un'ottica collaborativa tra fisco e contribuente, incentiva il ricorso alle tecnologie digitali, ai pagamenti elettronici e alla riduzione dell'utilizzo del contante, alle soluzioni di intelligenza artificiale, anche al fine di intercettare i nuovi modelli di business caratterizzati dall'intangibilità delle attività economiche, in linea con i principi e gli indirizzi sviluppati in ambito europeo e internazionale, in ottica di superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente. In particolare, viene introdotto un insieme di regole di condotta a ulteriore « garanzia » dei diritti del contribuente nei rapporti con il fisco, attribuendo il dovuto riconoscimento in fonte primaria al diritto alla riservatezza del contribuente, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento costituzionale, assicurando al contempo il concreto, efficace e pieno perseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico in materia di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, nonché prevedendo un obbligo generale di informativa del contribuente in tutti casi di anomalie riscontrate al fine di consentire l'adempimento spontaneo. Inoltre, si rafforza il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente delegando il Governo a potenziare l'obbligo di motivazione degli atti nonché gli istituti dell'interpello, del contraddittorio preventivo e dell'autotutela, anche nei casi di definitività dell'atto. Un ruolo centrale viene, infine, affidato al Garante del contribuente nella ricerca di soluzioni condivise con le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno emanato l'atto o avviato il procedimento.

L'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche. In particolare, è disposto che nell'esercizio della delega sia effettuato: l'innalzamento della soglia della *no tax area* per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a mille euro mensili; la revisione in ottica progressiva dell'imposizione personale del reddito, prevedendo una rimodulazione delle aliquote d'imposta, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile. Con particolare riferimento alle aliquote, si prevede un'imposta ridotta sui redditi minimi un'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti e un ulteriore contributo percentuale

aggiuntivo da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e sui redditi incrementali rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato. Ulteriore attenzione è stata riservata al riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda tenendo conto del principio di progressività, al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile. Nel riordino di dette deduzioni e detrazioni particolare considerazione è rivolta alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione scolastica, alla formazione universitaria, nonché all'efficienza energetica.

Inoltre, con riferimento alle deduzioni e detrazioni di natura socio-sanitaria l'obiettivo è anche quello di razionalizzare e semplificare il sistema tributario per il cittadino contribuente attraverso l'introduzione di soluzioni innovative nella gestione degli incentivi fiscali (*cash back* fiscale), soprattutto al fine di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa e risolvere le criticità applicative conseguenti alla stratificazione normativa susseguitasi nel corso degli anni.

Non sarà più necessario attendere il momento della dichiarazione dei redditi per recuperare la detrazione fiscale riconosciuta, ma il rimborso potrà essere immediato al momento del pagamento elettronico. In questo modo anche gli incapienti che non possono sfruttare le agevolazioni d'imposta in dichiarazione dei redditi potranno beneficiare di un rimborso immediato. Si dispone, altresì, la progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, aumentando il grado di neutralità fiscale, armonizzando i regimi di tassazione del risparmio e superando progressivamente la distinzione fra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, nonché prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva regimi cedolari e dei redditi da capitale. Allo stesso tempo,

viene mantenuto il cd. regime forfetario, con la previsione di un regime agevolato di « uscita » dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta.

L'articolo 4 reca la delega al Governo per l'adozione di norme volte alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo favorendo il potenziamento del *welfare* aziendale e garantendo il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo anche alla tutela del potere di acquisto dall'inflazione. Per aumentare il reddito netto dei lavoratori, soprattutto di quelli con retribuzioni minime, e diminuire il costo del lavoro per le imprese si prevede: la riduzione dell'aliquota contributiva per indennità di vecchiaia e superstiti (I.V.S.) per i primi 8.700 euro di retribuzione lavorativa; la ridefinizione della ripartizione contributiva tra datore di lavoro e lavoratore dipendente; la riduzione contributiva limitatamente ai salari bassi. Allo stesso tempo, per evitare forme di arbitraggio lavorativo, si introducono aliquote contributive per indennità vecchiaia e superstiti previste per la gestione dei lavoratori parasubordinati allineate a quelle dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 5 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a riformare l'imposizione sul reddito d'impresa delle società di capitali, secondo i principi e i criteri direttivi della tendenziale neutralità rispetto alle forme dell'attività imprenditoriale della semplificazione e razionalizzazione dell'imposta dal punto di vista amministrativo, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali. La lettera a) prevede che la riforma persegua la semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa. In particolare, i decreti delegati dovranno essere volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali,

con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, accantonamenti, rettifiche di valore, erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili. Tale aspetto viene ulteriormente specificato dalla successiva lettera *b*) che prevede una complessiva revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei. Le lettere *d*), *e*) ed *f*) introducono riduzioni e agevolazioni d'imposta IRES per migliorare la produttività, gli investimenti *green*, l'innovazione, il risparmio energetico, la digitalizzazione e l'aumento dei salari minimi e, più in generale, le politiche attive del lavoro. In particolare, si delega il Governo a introdurre un'imposta IRES ridotta di almeno 4 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria in favore delle imprese che adottano sistemi di gestione ambientali certificati, che incrementano il lavoro altamente qualificato, nonché si istituisce una mini IRES, con aliquota ridotta di almeno 8 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria che mantengono un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado non superiore a 1 su 50. In quest'ultimo caso, il risparmio di spesa così conseguito, derivante dalla cosiddetta agevolazione « Olivetti », in ricordo della regola morale ispirata ad Adriano Olivetti, è destinato all'aumento dei salari minimi o ad incremento delle politiche attive per il lavoro.

Si riconoscono, inoltre, agevolazioni sugli utili reinvestiti, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, in interventi di digitalizzazione dei processi aziendali, di ammodernamento tecnologico, in impianti altamente tecnologici, innovativi, riciclo dei materiali, di energia

rinnovabile o in efficienza energetica, riciclo dei materiali e in politiche attive del lavoro. In ultimo, si prevede la progressiva eliminazione dei sussidi fiscali ambientalmente dannosi.

L'articolo 6 delega il Governo, nell'ambito della revisione della tassazione personale sul reddito e dell'imposizione sul reddito d'impresa, a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, salvaguardando il finanziamento del fabbisogno sanitario.

L'articolo 7 reca la delega al Governo per l'introduzione di norme per la razionalizzazione dell'IVA e delle accise sulla scorta dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione, contrasto dell'erosione e dell'evasione ed efficienza per quanto riguarda l'IVA; riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed eco-compatibili per quanto riguarda le accise. In particolare la lettera *b*), anche al fine di contrastare l'evasione IVA, introduce un principio al fine di consentire la regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i titolari di impresa, arte e professione soggetti a fatturazione elettronica.

L'articolo 8, nella prospettiva della progressività e dell'equità fiscale, delega il Governo a rivedere il sistema della fiscalità generale al fine di includervi gli oneri di sistema, le accise e il canone Rai. Come noto, infatti, da più parti si invoca la definitiva eliminazione degli oneri posti a carico dei consumatori e del finanziamento con la fiscalità generale delle voci di spesa che gli oneri sono destinati a coprire. (v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Segnalazione in merito a Proposte di riforma concorrenziale, anno 2021). Stesso discorso vale per le accise e il canone Rai. Dopo che l'Unione europea lo aveva giudicato come un « onere improprio » che pesava sulle bol-

lette della luce degli italiani, già particolarmente impattate dalla recente crisi energetica, il governo italiano ha accolto la richiesta della Commissione europea svincolando il canone dalla bolletta a partire dal 2023. Si rende necessario seguire il modello di alcuni paesi europei come Svezia, Spagna, Olanda e Finlandia che hanno eliminato negli scorsi decenni il canone della Televisione di stato e affidando il finanziamento alla fiscalità generale. Questo sistema renderebbe molto complessa l'evasione fiscale e lascerebbe al governo l'arbitrarietà della quantità dei fondi distribuiti nella legge di bilancio.

L'articolo 9, in tema di semplificazione, contrasto all'evasione fiscale e al fine di sostenere e rilanciare l'economia, delega il Governo alla regolamentazione della circolazione dei conti correnti fiscali e all'istituzione di una piattaforma digitale, destinata al loro funzionamento, con il compito di validare, identificare e accreditare i crediti di imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute. Le finalità sottese sono molteplici: dalla celerità del processo di certificazione del credito, alla più agevole trasferibilità del medesimo e, soprattutto, alla maggiore tracciabilità dei crediti fiscali. L'articolo 10 delega il Governo alla regolamentazione dell'istituto della cessione del credito, anche alla luce delle audizioni svolte in Commissione Finanze nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta. I nuovi orientamenti Eurostat individuano i fattori in grado di ridurre significativamente la relativa probabilità di « perdita » e, quindi, di determinarne la classificazione come « *pagabile* », nella credibilità dei crediti d'imposta; nella riportabilità ad anni successivi dei crediti maturati e nella compensabilità dei crediti fiscali con debiti di diversa natura, anche appartenenti a soggetti differenti. Pertanto, alla luce di tali requisiti, è possibile parlare di cessione del credito d'imposta.

L'articolo 11 delega il governo all'adozione di un piano nazionale di efficientamento degli edifici pubblici e privati alla luce della nuova proposta di direttiva europea per la revisione della normativa sulla prestazione energetica degli edifici. La proposta di direttiva, introduce la definizione di « edificio a emissioni zero » ad altissima prestazione energetica, che prevede che nella zona mediterranea, in cui è ricompresa l'Italia, affinché un edificio di nuova costruzione possa dirsi a emissioni zero, il suo consumo totale annuo di energia non deve superare i 60 kWh/(m².a), nel caso in cui si tratti di un edificio residenziale, ovvero i 70 kWh/(m².a) laddove si tratti di uffici.

Nell'attuale contesto digitale dell'informazione, la tutela del dato personale e la relativa valorizzazione diventa una priorità personale di ciascun cittadino, che ha il diritto di disporre, concedere a determinati soggetti o impedire a terzi l'utilizzo dei propri dati personali, così come cancellare o aggiornare i propri dati. Allo stesso tempo i dati rappresentano una materia prima di incredibile importanza economica per chi li usa. Per evitare l'uso distorto del patrimonio di dati personali, soprattutto da parte delle grandi imprese del web, che le utilizzano per tracciare profili dei singoli utenti e indirizzare loro specifiche proposte commerciali, provocando, peraltro, la perdita di controllo di tali informazioni ai legittimi proprietari, l'articolo 12 delega il Governo alla realizzazione di una piattaforma aggregata unica (PAU), a livello nazionale, dove aggregare per codice fiscale tutti i dati e le informazioni dei cittadini in possesso, anche e soprattutto, delle imprese operanti nell'economia del web. Attraverso tale portale, ogni cittadino ha la possibilità di conoscere in tempo reale quali suoi dati personali sono « in giro », da chi e come essi vengono usati e di decidere quali e a favore di chi metterli a disposizione. In questo modo, garantendo un governo strutturato e consapevole del patrimonio delle in-

formazioni personali, si evita il rischio di cessioni inconsapevoli dei dati personali e l'uso «abusivo» delle stesse da parte di terzi. Sarà cura delle stesse imprese del web trasmettere e aggiornare i dati in loro possesso. Si prevede, inoltre, l'istituzione di una tassa unica di possesso dei dati (TUP) per la disponibilità delle delle informazioni personali presenti nel PAU, per le sole imprese con un fatturato medio degli ultimi tre esercizi di almeno 500 milioni di euro, da calcolarsi sui ricavi realizzati nell'esercizio di competenza. In questo modo, vengono ridefiniti il modello e i parametri per una nuova *digital-tax*, secondo criteri di equità e trasparenza. Viene, altresì, introdotto un nuovo sistema di redistribuzione che supera l'attuale sistema tributario. Si stabilisce, infatti, di destinare le entrate ad un fondo previdenziale per supportare quei lavoratori che hanno carriere discontinue e intermittenti e, di conseguenza, avranno in futuro pensioni esigue, frutto di «buchi» previdenziali dovuti a periodi di inattività professionale.

L'articolo 13 delega il Governo a rivedere, nella prospettiva di introdurre una tassazione sugli extraprofitti finanziari, il sistema delle aliquote di tassazione sulle transazioni riformate dalla presente legge, improntando tale riforma su un principio di imposizione decrescente al crescere del tempo di titolarità dello strumento finanziario, oltre che commisurato al valore della transazione. Allo stesso tempo, al fine di poter rendere maggiormente trasparenti e controllabili le operazioni finanziarie in derivati, si prevede anche l'istituzione di una piattaforma informatica dove dare visibilità, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, la visibilità dei contraenti di tali operazioni e dove annotare rispettivamente il numero ed il valore degli strumenti finanziari negoziati.

L'articolo 14 reca la delega la Governo per l'adozione di norme finalizzate alla revisione degli incentivi fiscali in materia di *start-up* e pmi innovative, in ottica di razio-

nalizzazione delle diverse agevolazioni esistenti e potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali attraverso strumenti finanziari e modelli contrattuali innovativi, nonché valorizzando il ruolo delle imprese innovative e delle competenze qualificate nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

L'articolo 15 reca la delega la Governo per l'adozione di norme finalizzate al potenziamento del contrasto all'evasione fiscale nell'ambito dell'economia intellettuale e digitale, introducendo il principio dell'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria nonché rafforzando il concetto di significativa presenza economica sul territorio dello Stato, anche in assenza di consistenze fisiche, al fine di individuare nuovi modelli impositivi e garantire un livello minimo di tassazione effettiva da parte delle multinazionali del web. Si prevede, inoltre, in considerazione dei principi di cui alla Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, di coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva.

L'articolo 16 delega il Governo all'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate. L'articolo 17 delega il Governo a prevedere, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, l'istituzione di una tassazione degli extraprofitti economici sotto forma di un contributo straordinario a carico delle grandi imprese che realizzino un incremento medio dei risultati pari

ad almeno il 75 per cento rispetto alla media dei tre periodi di imposta precedenti. L'obiettivo è finalizzare le maggiori entrate agli interventi che si rendono necessari in seguito ad una dichiarazione sullo stato di emergenza.

L'articolo 18 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia. Il comma 1 stabilisce che i decreti legislativi per la codificazione dovranno essere adottati entro dodici mesi dalla scadenza del termine per l'adozione di atti correttivi e integrativi dei decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. Il comma 2 stabilisce specifici principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'ambito della codificazione: omogeneità dei codici di settore, coerenza giuri-

dica, logica e sistematica della normativa, unicità, contestualità, completezza, chiarezza, semplicità dei codici di settore, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo, monitoraggio periodico della legislazione codificata e abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione. Gli schemi di decreto, adottati nel rispetto del comma 3 dell'articolo in esame, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri secondo quanto disposto dai commi 4 e 5. Il comma 6 disciplina lo scorrimento dei termini di delega mentre il comma 7 definisce termini e procedure per eventuali decreti correttivi e integrativi.

L'articolo 19 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e dallo Statuto dei contribuenti, nonché del diritto dell'Unione europea e internazionale, tenendo conto dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria, sulla base dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 2 a 8 nonché dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;

b) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale;

c) sviluppare strategie per favorire la crescita economica basate sul riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette, tutelando maggiormente i redditi da lavoro e il risparmio;

d) stimolare la crescita economica e l'inclusione sociale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte, del sistema delle agevolazioni fiscali e la ridu-

zione del carico fiscale sui redditi delle piccole e medie imprese e delle fasce di contribuenti più fragili;

e) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno delle energie rinnovabili, di impianti di cogenerazione e autoconsumo, dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente;

f) contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso il miglioramento dei rapporti sinergici con altre autorità nazionali, europee e internazionali, la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari, il potenziamento dell'analisi del rischio mediante il ricorso alle tecnologie digitali, ai pagamenti elettronici e digitali, alla riduzione dell'utilizzo del contante, alle soluzioni di intelligenza artificiale, alle elaborazioni e alle interconnessioni tra le banche dati per individuare situazioni di rischio potenziale da sottoporre a controllo, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; potenziare le misure di contrasto all'economia digitale sommersa, mediante il superamento del concetto fisico di stabile organizzazione e l'introduzione di forme innovative di tassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di *asset* economici intangibili;

g) razionalizzare, semplificare, unificare e digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:

1) agli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti al fine

di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;

2) al pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

3) ad un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni tra le amministrazioni dello Stato e con altre autorità pubbliche europee e internazionali.

4) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;

5) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento a quelli connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo, alla riduzione delle tempistiche di rimborso, prevedendo anche, in alternativa alla fruizione dell'agevolazione nella dichiarazione dei redditi, alla fruizione anticipata della stessa al momento del sostenimento tracciato, con mezzi elettronici o digitali, della relativa spesa, alla trasferibilità dei crediti fiscali e di erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una mag-

giore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra contribuenti e Stato;

6) al sistema sanzionatorio, rivedendone l'intero impianto di fondo secondo principi di giustizia tributaria, gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, al fine da garantire un valido strumento di contrasto all'evasione e senza effetti vessatori nei confronti del contribuente, definendo e distinguendo in maniera più appropriata, anche mediante l'eliminazione delle infrazioni formali e di modesta rilevanza rispetto alle finalità perseguite, le tipologie di violazioni fiscali e le corrispondenti sanzioni;

7) all'unificazione e all'integrazione delle diverse norme e regole in materia fiscale e tributaria, al fine di semplificare e favorire la chiarezza e la certezza del diritto nel tempo e nello spazio ed evitare così la ridondanza normativa;

8) alla trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di una piattaforma nazionale dei dati personali, in modo tale da permettere a ciascuno di verificare ed eventualmente correggere autonomamente errori ed attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con gli uffici provinciali, al fine di prevenire l'evasione fiscale, favorire l'adempimento spontaneo, potenziare gli strumenti collaborativi e deflattivi ed evitare procedure di accertamento gravose per il contribuente;

9) alla disciplina fiscale applicabile agli enti del Terzo settore e agli enti non commerciali, al fine di delineare un quadro normativo chiaro, completo, organico, univoco, unitario e coerente con i principi di mutualità, solidarietà e sussidiarietà, volto a

individuare la materia imponibile, le modalità di tassazione, le esenzioni e il coordinamento con la disciplina civilistica;

h) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;

i) potenziare forme e modalità di collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, promuovendo l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria anche nei casi di definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la rimessione in termini per i contribuenti nei medesimi casi, rafforzando lo strumento dell'interpello preventivo nella prospettiva di contenere il ricorso al contenzioso tributario, di prevenire le condotte non conformi alla legge nonché di orientare il contribuente nell'applicazione delle norme tributarie;

l) intensificare le attività di specializzazione e di formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali, anche e soprattutto con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli di *business*;

m) potenziare i momenti di incontro con i contribuenti e i professionisti, per favorire la collaborazione e il confronto per la soluzione delle problematiche legate alle richieste, alle comunicazioni di irregolarità, agli avvisi di liquidazione o agli inviti alla *compliance* trasmessi dall'Agenzia delle entrate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che indichi, per ciascuna misura, l'impatto sul gettito e, ove pertinente, l'impatto in termini di tributi locali, e corredati altresì della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1, 7 e 8, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

6. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi

provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.

8. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Revisione dello Statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria:

a) assicurare il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato al corretto accertamento e riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento;

b) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da

parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

c) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;

d) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto introducendo obblighi di informativa dell'amministrazione finanziaria e diritti di acquisizione documentale del contribuente al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti amministrativi che lo coinvolgono e consentire l'adempimento spontaneo. A tal fine introdurre:

1) l'obbligo generalizzato di tempestiva informativa al contribuente delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini;

2) una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, per consentire la piena conoscenza e consapevolezza degli atti endoprocedimentali, delle attività condotte e dei rilievi emersi.

e) potenziare gli strumenti di prevenzione del rischio di condotte illecite o non conformi alla legge, rafforzando l'istituto dell'interpello, garantendo il mantenimento della gratuità della procedura, del contradd-

dittorio preventivo e dell'adempimento collaborativo;

f) incoraggiare, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, l'istituto dell'autotutela al fine di migliorare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente in termini di efficacia e di efficienza, ma anche al fine di contenere il ricorso al contenzioso tributario, introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, estendendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la rimessione in termini dei contribuenti, ampliando le possibilità di ricorso all'autotutela nei casi di definitività del provvedimento in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o infondatezza della pretesa tributaria.

g) valorizzare l'attività del Garante del Contribuente affidandogli un ruolo di mediazione, volto alla concreta ricerca di soluzione condivise con l'amministrazione finanziaria che riescano a garantire la giustizia in materia fiscale e l'effettivo rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. A tal fine:

1) affidare al Garante del Contribuente tutte le questioni in materia tributaria, a prescindere dell'amministrazione che ha emanato l'atto o avviato il procedimento;

2) introdurre una specifica sanzione a carico dell'amministrazione o ente pubblico nel caso in cui non fornisca risposta nel termine previsto dalla legge, graduata in relazione all'entità della pretesa contenuta nell'atto o nel procedimento avviato ed al tempo di ritardo;

h) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare,

spesso in modo irreversibile e grave, il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine;

i) riformulare con i necessari accorgimenti ed eccezioni le attività di accertamento e di riscossione discendenti dall'applicazione del principio di solidarietà tributaria, al fine di evitare che si verifichi una duplicazione di pagamento, stante la notifica contemporanea dello stesso atto a tutte le parti interessate, nonché di scongiurare che l'Amministrazione finanziaria, per talune tipologie di tributo, rivalendosi sul coobbligato in solido e traslando su questi l'onere delle attività di recupero nei confronti dell'obbligato principale inadempiente, finisca per provocare un ingiusto danno economico allo stesso coobbligato.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della *no tax area* per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello

scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;

b) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera *c)*, ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

c) a seguito del riordino di cui alla lettera *b)*, graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati

personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;

d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

e) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;

f) conservazione del cosiddetto regime forfetario per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la previsione di un regime agevolato di « uscita » dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta;

g) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività

d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere delle basi imponibili;

h) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del cuneo fiscale e contributivo sui redditi da lavoro)

1. Ai fini della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi di cui all'articolo 3, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, e ai principi e criteri direttivi specifici disposti dal citato articolo 3, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del cuneo fiscale e contributivo sui redditi da lavoro:

a) rendere progressivi i contributi previdenziali, riducendo l'aliquota contributiva per indennità vecchiaia e superstiti (IVS), nel caso di rapporto di lavoro dipendente, dall'attuale 33 per cento ad almeno il 20 per cento per i primi 8.700 euro di retribuzione;

b) ridefinire la ripartizione della quota contributiva tra datore di lavoro e lavoratore dipendente;

c) stabilire il salario massimo di applicazione della riduzione contributiva, nella misura di almeno 25.000 euro;

d) allineare le aliquote contributive per indennità vecchiaia e superstiti previste per la gestione dei lavoratori parasubordinati a quelle dei lavoratori dipendenti;

e) potenziare la detassazione e decontribuzione del valore dei beni e servizi erogati ai lavoratori dipendenti nell'ambito di piani di *welfare* aziendale, provvedendo al riordino e alla razionalizzazione della disciplina vigente.

2. Gli interventi normativi disposti per attuare la revisione del cuneo fiscale previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del tratta-

mento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e della tassazione del reddito d'impresa:

a) semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

b) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

c) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale;

d) introduzione di una IRES ridotta da determinarsi in misura tale da garantire un

differenziale sull'aliquota ordinaria non inferiore a 4 punti percentuali, a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti di imposta trasferibili, ad incremento del lavoro altamente qualificato;

e) istituzione di una mini IRES, da determinarsi in misura tale da garantire un differenziale sull'aliquota ordinaria non inferiore a 8 punti percentuali, a beneficio delle grandi imprese che mantengono un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale all'aumento dei salari minimi o all'incremento delle politiche attive per il lavoro;

f) riconoscimento di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in interventi di digitalizzazione dei processi aziendali, di ammodernamento tecnologico, impianti altamente tecnologici, innovativi, di energia rinnovabile o in efficienza energetica, riciclo dei materiali e in politiche attive del lavoro;

g) nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, eliminazione dei sussidi fiscali ambientalmente dannosi a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi specifici per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai fini della revisione del sistema di imposizione sul reddito d'impresa di cui al-

l'articolo 5, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti:

a) garantire, in ogni caso, il finanziamento del fabbisogno sanitario e assicurare, altresì, un gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario, ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione anche automatica di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;

b) evitare aggravii di qualsiasi tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della presente legge.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il miglioramento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

a) razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e alla misura delle aliquote per tipologia di bene o prestazione, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali

e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta, garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessita per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i titolari di impresa, arte e professione soggetti a fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali, tenuti dall'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici;

c) adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi specifici per il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri di sistema, delle accise e del canone RAI)

1. Ai fini della revisione complessiva del sistema fiscale, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti

principi e criteri direttivi specifici per il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri di sistema delle accise e del canone RAI:

a) estensione del principio di progressività dell'imposta agli oneri di sistema, alle accise e al canone di abbonamento alla RAI-Radiotelevisione italiana;

b) rispetto del principio dell'equità fiscale e della progressività del sistema tributario.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione e il funzionamento dei conti correnti fiscali)

1. Anche al fine di sostenere e rilanciare l'economia, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per l'istituzione di una piattaforma informatica, destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali:

a) validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta su agevolazioni fiscali riconosciute;

b) regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;

c) prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi specifici per la regolamentazione della cessione dei crediti fiscali)

1. Ai fini del riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fi-

siche, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituzionalizzare e stabilizzare la cessione dei crediti di imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

- 1) alla cedibilità dei crediti;
- 2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra pagabili e non pagabili;
- 3) alla compensabilità con più fattispecie di debenze fiscali e contributive;

b) prevedere meccanismi di autorizzazione e controllo *ex ante* sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza, anche allegando alla medesima istanza la documentazione prevista dalla legge;

c) definire modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato nonché procedure di asseverazione, conformità e verifiche antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;

d) contemplare strumenti di monitoraggio in caso di irregolarità contributiva e fiscale e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per il piano case green)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi

e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici:

a) predisposizione di un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere: la classe energetica E entro l'anno 2030 per gli edifici privati ed entro l'anno 2027 per gli edifici pubblici; almeno la classe energetica D entro l'anno 2033 per gli edifici privati ed entro l'anno 2030 per gli edifici pubblici;

b) introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) istituzionalizzazione e stabilizzazione della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione di un portale unico aggregato dei dati personali e l'introduzione della tassa unica di possesso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono

attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;

3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 1 ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, al fine di operare una revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 490 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità dello strumento finanziario;

b) con riferimento all'imposta sugli strumenti finanziari in derivati, apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo:

1) per i derivati cosiddetti speculativi, quali, tra gli altri, *future*, *covered war-*

rant, warrant, CFD, certificates, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché la sua commisurazione al valore del contratto;

2) per i derivati *option*, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e non, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti *forex*, sia se stipulati da soggetti istituzionali che privati, una tassazione fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

3) per i derivati *short selling*, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione massima sul valore del contratto;

4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta;

5) per i derivati cosiddetti speculativi una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

c) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali definire scaglioni di tassazione progressivi al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

d) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo principi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

e) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma informatica sulle operazioni finanziarie in derivati

aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i contraenti di tali negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati, nonché il nome dell'intermediario finanziario.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione degli incentivi fiscali in favore di start-up e PMI innovative)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione degli incentivi fiscali in favore di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative:

a) riordino e razionalizzazione della disciplina vigente in materia di incentivi fiscali agli investitori in *start-up* e pmi innovative, coordinando le diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;

b) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie, anche individuando procedure telematiche unificate e *checklist* documentali univoche, riducendo il rischio di controlli *ex post* e onerosi aggravati documentali per gli operatori;

c) al fine di potenziare la leva finanziaria, introduzione di misure volte a favorire la raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando nuovi strumenti di finanza alternativa,

anche attraverso il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il *crowdfunding* e il *direct lending* e le forme di finanziamento di *private equity* e *venture capital* e altre soluzioni *fintech*;

d) potenziamento e stabilizzazione degli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il contrasto dell'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti in ambito OCSE, rafforzare le misure di contrasto all'economia digitale consolidando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica sul territorio di cui all'articolo 162, comma 2, lettera *f-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potenziando il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;

b) sulla base della definizione di cui alla lettera a), introdurre nuove forme di imposizione in grado di intercettare l'effettivo valore economico degli innovativi modelli di *business*, caratterizzati dalla dematerializza-

zione delle attività, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva sul territorio dello Stato da parte di grandi gruppi multinazionali, anche in recepimento dei principi e dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

c) in considerazione dei principi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva.

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle

funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

d) stimolare e incentivare la relazione tra Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nella lotta all'evasione fiscale.

Art. 17.

(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei tre periodi di imposta antecedenti, almeno pari al 75 per cento;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal

comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 18.

(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 8, uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, ove possibile intervenendo mediante modifiche espresse ai codici o testi unici di settore già vigenti, provvedendo altresì all'aggiornamento periodico degli stessi;

b) accorpate laddove possibile, e coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni settore;

d) aggiornare con periodicità i testi legislativi e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea; evitare rinvii superflui, assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

e) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

f) prevedere un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata;

g) rivedere e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei clienti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi alle attività di certificazione dei dichiarativi fiscali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 19.

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 2, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate, che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

€ 4,00